



NORMATIVE

NORMATIVA GENERALE

I **prodotti pirotecnici** sono divisi in **2** categorie più una detta **declassificata**:

LIBERA VENDITA, o riconosciuti tra i prodotti non esplosivi.

Sia per la detenzione che per la vendita non è necessaria alcuna licenza di Pubblica Sicurezza. Normativa di riferimento: Decreto Ministeriale 4 Aprile 1973.

V CATEGORIA, o giocattoli pirici.

È necessaria la licenza di Pubblica Sicurezza per la detenzione e la vendita.

La vendita è riservata ai maggiori di anni 18.

IV CATEGORIA, o fuochi artificiali.

Come la precedente è d'obbligo la licenza di Pubblica Sicurezza sia per la detenzione che per la vendita. Anche per questa categoria è vietata la cessione ai minorenni.

Il trasporto è libero fino a un quantitativo di 25 Kg. lordi escluso l'imballo.

(art. 97 del reg. per l'esecuzione del T.U.L.P.S.).

Il trasporto su strada dei prodotti pirotecnici è regolamentato dall'Accordo Europeo A.D.R.

Nei magazzini per merce classificata rispettate il quantitativo concesso dalla Autorità competente; inoltre stivate in modo ben diviso gli articoli di IV e V categoria da quelli di libera vendita.

Non dimenticate di rinnovare la vostra licenza di P.S. entro il 31 dicembre.

È di massima importanza controllare l'efficienza dei vostri estintori.

Ricordate inoltre che la legge impone che su ogni articolo pirico sia scritto ben chiaro

il nome del fabbricante italiano o dell'importatore se si tratta di merce estera.

Diffidate quindi di tutto ciò che non riporta tali indicazioni.

Attenzione: la normativa è in corso di revisione durante l'anno 2011.